

proc. n. 3498/2018 R.G.



TRIBUNALE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 3498/2018 del Ruolo Generale promossa

D A

██████████ **SILVIO** (C.F.: ██████████ ██████████
██████████
██████████
██████████. ██████████

-OPPONENTE-

CONTRO

██████████ **RITA** (C ██████████ ██████████
██████████
██████████
██████████)

-OPPOSTA-

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione proposta nella procedura esecutiva n. 1225/2017 R.G.E.Mob. di questo Tribunale, regolarmente notificato, ██████████ Silvio chiedeva l'accertamento e la declaratoria di illegittimità dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 30 maggio 2018, comunicata in pari data, con cui disponeva «si autorizza» a margine dell'istanza del 29 maggio 2018 del C.T.U., ing. ██████████ ██████████ e, per l'effetto, ne richiedeva la revoca; con vittoria di spese e competenze di lite.

Costituitasi in giudizio, ██████████ Rita chiedeva, in via preliminare, la qualificazione dell'azione proposta da ██████████ Silvio quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c., nonché l'accertamento e la declaratoria di illegittimità, irricevibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda in forza del mutamento della *causa petendi* rispetto a quella di cui alla prodromica opposizione nel procedimento n. 1225/2017 R.G.E.Mob.. Nel merito, la convenuta richiedeva l'accertamento, il riconoscimento e la declaratoria di legittimità dell'ordinanza impugnata, con conseguente infondatezza e inammissibilità della domanda; con condanna alle spese e compensi di giudizio.

Sul versante fattuale, deve rilevarsi che, con sentenza n. 1449 del 18 agosto 2016 (in atti), in accoglimento delle domande riconvenzionali di ██████████ Rita nei confronti di ██████████ Silvio,

questo Tribunale accertava e dichiarava che le aree dell'immobile sito in Torre San Gennaro, Marina di Torchiarolo, in via [REDACTED] (ora via [REDACTED] di proprietà comune dei germani Silvio e Rita erano «*il vano scala, la veranda situata al primo piano e l'area soprastante tale veranda*»; condannava così [REDACTED] Silvio «*alla demolizione parziale del muro che separa il terrazzo a livello dal ripostiglio e la veranda posta al secondo piano e della scala da lui edificata che dalla veranda del secondo piano porta al solaio del vano scala, nonché allo spostamento del barbecue presente sul terrazzo di 10 cm*»; accertava che [REDACTED] Silvio aveva fatto defluire «*illegittimamente le acque di scolo del solaio della propria abitazione al secondo piano sul solaio del vano scale e da qui sulla veranda, entrambi di proprietà comune e, pertanto, lo condanna(va) a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad ovviarvi*»; da ultimo, il Giudicante disponeva la «*divisione della veranda posta al secondo piano in parti uguali, assegnandone l'esclusiva proprietà pro quota ad [REDACTED] Silvio e Rita, lungo la sua linea mediana, posta all'interno del terrazzo a livello situato al medesimo piano a circa 60 cm. di distanza dall'asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*».

Statuizioni poi confermate dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 696 del 14 luglio 2020 (in atti), di rigetto del gravame principale proposto da [REDACTED] Silvio.

In data 7 luglio 2017, [REDACTED] Rita ha notificato al germano Silvio la copia della sentenza munita di formula esecutiva e atto di precetto (in atti), con cui ha intimato l'adempimento degli obblighi di fare statuiti nel titolo azionato. Con ricorso ex art. 612 c.p.c., [REDACTED] Rita ha poi chiesto al G.E. di questo Tribunale di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza n. 1449/2016, allegando l'inottemperanza di [REDACTED] Silvio. È stata così instaurata la procedura esecutiva mobiliare n. 1225/2017 R.G.E.Mob., nella quale il G.E., con ordinanza del 12 novembre 2017 resa ai sensi del secondo comma dell'art. 612 c.p.c. (in atti), ha nominato il C.T.U., ing. Mauro Pesce, quale soggetto incaricato di procedere alla «*demolizione del muro, alla rimozione del barbecue, alla chiusura delle vie che dal solaio dell'appartamento posto al secondo piano consentono il deflusso delle acque piovane sul solaio del vano scale e sulla veranda di proprietà comune, come riportate nel titolo azionato*». [REDACTED] Silvio si è quindi opposto ex art. 617 comma 2 c.p.c. nella prefata procedura esecutiva mobiliare, contestando la fondatezza dell'atto di precetto ed eccependo la legittimità del suo operato. Opposizione poi rigettata dal G.E. con ordinanza del 30 novembre 2017.

Con istanza del 15 marzo 2018 (in atti), il C.T.U. ha evidenziato al Giudice esecutivo la necessità di dividere la veranda posta al piano secondo in parti uguali e ha quindi richiesto di essere autorizzato a eseguire i lavori mediante il tracciamento della dividente della veranda di cui alla «*sol. 2*», così da dividere la stessa in parti uguali. Autorizzazione poi concessa dal Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Torchiarolo (previamente interpellato in ordine alla realizzazione dei lavori necessari per l'esecuzione del titolo azionato), nonché dal G.E. con l'ordinanza del 30 maggio 2018 oggi gravata, di risposta alla successiva istanza di autorizzazione del C.T.U. del 29 maggio 2018 (in atti). In tale occasione, dunque, il G.E. ha autorizzato il perito a eseguire i lavori di divisione della terrazza (ultimati in data 9 marzo 2019) secondo la dividente individuata nell'istanza del 15 marzo 2018, che ripartisce in parti uguali la veranda al secondo

piano (sol. 2) «*nello spirito della sentenza*», nonché a richiedere alla Capitaneria di Porto di esprimere parere sulla vicenda, previa presentazione della necessaria documentazione tecnica. In seguito, con ordinanza del 13 luglio 2018, il medesimo G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della prefata ordinanza proposta da [REDACTED] Silvio e gli ha concesso il termine del 31 agosto 2018 per l'introduzione del presente giudizio di merito.

In via pregiudiziale, devono rigettarsi le eccezioni di rito formulate dalla convenuta.

In ordine alla prima, infatti, l'atto di citazione di [REDACTED] Silvio è preordinato all'introduzione del giudizio di merito sulla legittimità dei provvedimenti adottati dal G.E. ex artt. 616, 618 comma 2 c.p.c., così come richiesto da quest'ultimo con l'ordinanza di rigetto dell'atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi del 30 maggio 2018. Ad ogni modo, deve rilevarsi che, nell'esecuzione forzata di obblighi di fare, la domanda con la quale l'esecutato deduca l'illegittimità del precetto, sostenendo che l'intimazione ivi contenuta sia difforme da quella indicata nel titolo azionato, va qualificata come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, in quanto tende a negare in senso sostanziale il diritto del precettante di procedere ad esecuzione forzata.

Con la seconda eccezione, invece, [REDACTED] Rita ha rilevato l'illegittimità, irricevibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda in forza del mutamento della *causa petendi* rispetto a quella di cui alla prodromica opposizione nel procedimento n. 1225/2017 R.G.E.Mob.. La convenuta ha addotto, a tal riguardo, che l'attore avrebbe introdotto nel presente giudizio nuovi elementi (punti da 2) a 6) dell'atto di citazione), diversi da quelli cristallizzati con l'atto di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi del 30 maggio 2018.

Senonché, tramite i periodi contestati, l'attore ha ricostruito la vicenda fattuale sottesa all'odierno giudizio, al pari di quanto effettuato dalla stessa [REDACTED] Rita (v. pp. 2-3, comparsa di costituzione e risposta). Deve escludersi, in definitiva, la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di (inammissibile) *mutatio libelli*.

Nel merito, la domanda di [REDACTED] Silvio è fondata solo *in parte qua* e deve essere accolta nei termini che si vanno a precisare.

1. Il primo motivo di opposizione.

L'attore ha contestato, in primo luogo, la legittimità della divisione della terrazza, in quanto obbligo non contemplato nel precetto e nel ricorso ex art. 612 c.p.c. (v. punti 9), 12), 18), 19) atto di citazione; memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c.).

Il motivo è infondato. Con l'atto di precetto del 7 luglio 2017, infatti, [REDACTED] Rita ha intimato all'attore di «*ottemperare agli obblighi di fare ad esso imposti dalla sentenza n. 1449/16*» (p. 2). Fra questi, vi è quello di procedere alla divisione della veranda di cui è causa. Il Tribunale ha ordinato, nello specifico, «*la divisione della veranda posta al secondo piano in parti uguali, assegnandone l'esclusiva proprietà pro quota ad [REDACTED] Silvio e Rita, lungo la sua linea mediana, posta all'interno del terrazzo a livello situato al medesimo piano a circa 60 cm. di distanza dall'asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*». È, pertanto, di palese evidenza

che l'opera di divisione della veranda sia sussumibile tra gli obblighi di fare rivenienti dalla prefata sentenza.

2. Il secondo motivo di opposizione.

La citata statuizione giudiziale corrobora, altresì, l'infondatezza del motivo di cui al punto 20) dell'atto di citazione, poi precisato con memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c.* L'attore, infatti, ha ravvisato l'arbitrarietà e l'illegittimità della divisione del terrazzo effettuata dal C.T.U., in quanto costui si sarebbe avvalso di planimetrie diverse da quelle adoperate da questo Tribunale con sentenza n. 1449 del 2016. Egli ha contestato, in particolare, la difformità dei lavori rispetto alle statuizioni della sentenza, poiché la linea mediana sarebbe stata calcolata dal C.T.U. in ragione della planimetria attuale come risultante all'esito delle opere di ampliamento eseguite da [REDACTED] Rita. Per contro, l'attore ha eccepito che la stessa dovesse essere tracciata secondo la planimetria esistente al momento dell'atto di donazione del 1979. Da ciò sarebbe derivato, altresì, una diminuzione della superficie di proprietà di [REDACTED] Silvio, con conseguente deprezzamento.

Il motivo è infondato.

È doveroso richiamare, a tal riguardo, le statuizioni di cui alla sentenza n. 1449 del 2016 di questo Tribunale, condivise, in quanto esenti da censure logico-giuridiche, da questo Giudicante. In ordine alla difformità dello stato dei luoghi rispetto ai titoli, il G.U. ha rigettato le domande di [REDACTED] Silvio, in forza della comproprietà della veranda con la germana Rita, facendo altresì *«proprie le conclusioni del c.t.u., che ha ravvisato [...] il restringimento della veranda, con estensione della superficie coperta degli immobili di Antonaci Rita e Silvio, rispettivamente per 5,50 e 5,00 mq»*.

Si è, dunque, accertato che [REDACTED] Rita, titolare del diritto di mantenere la porta-finestra aperta nel vano contraddistinto nella planimetria allegata all'atto di donazione, non si è appropriata di una porzione della terrazza di esclusiva proprietà di [REDACTED] Silvio e non ha aperto nel muro una porta finestra sul terrazzo di costui.

Sicché, in consonanza con la proposta di divisione formulata dal C.T.U., questo Tribunale ha disposto la divisione della veranda posta al secondo piano lungo la sua linea mediana, posta all'interno del terrazzo a livello situato al medesimo piano a circa 60 cm di distanza dall'asse del muro che separa la veranda dal terrazzo.

Ebbene, deve escludersi l'adoperabilità nel presente giudizio delle planimetrie allegate dall'attore, giacché le stesse si riferiscono al primo piano dell'abitazione di cui è causa, non già al secondo, ove è ubicata la dividenda veranda. Né vi è certezza, allo stato degli atti, che la planimetria del secondo piano corrisponda a quello del primo, quanto a superficie, come sostenuto dall'attore in sede di osservazioni alla relazione peritale. È nondimeno pacifica e provata in via documentale la circostanza secondo cui sulla citata veranda esisteva un muro divisorio già prima dell'esecuzione della prefata sentenza, che ne ha poi ordinato la demolizione parziale.



3. Il terzo motivo di opposizione. L'irrelevanza della contrarietà del giudicato al principio equitativo nonostante la dilatazione dell'ambito operativo dello stesso anche ultra legem.

Il C.T.U., ing. Mauro Pesce, ha precisato che nella misurazione dell'intervento sono state tenute in conto le statuizioni della sentenza con riferimento alle «compensazioni» operate in favore di tutte le parti processuali (v. p. 2 *Relazione* del 15 marzo 2021). Con la citata sentenza (p. 5), infatti, questo Tribunale ha accertato, con riguardo agli appartamenti dei germani [REDACTED] Rita e Silvio – nonché a quelli di [REDACTED] Giuseppina e Maria – un'espansione dell'area delle proprietà esclusive in danno di quella delle proprietà comuni, pari a, rispettivamente, 5,50 mq e 5,00 mq. Ampliamento, quello di [REDACTED] Rita, oggetto di condono con concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Torchiarolo il 3 gennaio 2006.


Effettuate queste doverose premesse, la questione controversa attiene alla circostanza secondo cui il C.T.U. avrebbe adoperato, quale parametro di riferimento ai fini della divisione, non già, come ordinato in sentenza, l'«*asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*», bensì un diverso criterio, quello dell'«*asse del muro del vano scala*» (v. p. 5, risposta al quesito n. 2), *Relazione* del 15 marzo 2021). In virtù di tale parametro, il C.T.U. ha sostenuto di aver effettuato un'equa divisione della veranda, la cui linea mediana si trova a una distanza di circa 60 cm dall'asse del muro del vano scala, «*corretto punto di riferimento per individuare la posizione attuale della linea mediana*». La costruzione del muro di confine sarebbe così avvenuta in piena consonanza con le statuizioni giudiziali, trovandosi lo stesso nel punto in cui le parti della veranda sono equivalenti. In ragione delle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., deve ravvisarsi l'illegittimità dell'esecuzione della sentenza azionata con riguardo alla divisione della veranda posta al secondo piano dell'immobile.

Il C.T.U., infatti, ha affermato che, a suo giudizio, sarebbe stato compiuto un errore nella linea dividente individuata all'esito dell'accertamento peritale alla base della sentenza n. 1449 del 2016, evidenziando come la «*divisione [...] con la dividente tracciata dal ctu Geom. Leonardo Argese certamente non poteva ritenersi equa*».

Secondo l'indagine peritale, in particolare, la stessa avrebbe comportato un'iniqua divisione della veranda, in quanto non ricadente a 60 cm dal muro divisorio della veranda dal terrazzo, con ciò ledendosi la finalità di equa ripartizione della proprietà comune sottesa al titolo azionato. Il perito ha, quindi, informato della circostanza il G.E. con comunicazione del 15 marzo 2018 e, previa misurazione della veranda e posizionamento della linea mediana, ha individuato due parti equivalenti.

Orbene, nel suddetto provvedimento giurisdizionale, è stata, specificatamente, chiarita la tipologia di intervento preordinato all'attuazione di tale fine, ossia la «*divisione della veranda posta al secondo piano in parti uguali, assegnandone l'esclusiva proprietà pro quota ad [REDACTED] Silvio e Rita, lungo la sua linea mediana, posta all'interno del terrazzo a livello situato al medesimo piano a circa 60 cm. di distanza dall'asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*».

E' principio consolidato quello per cui la sentenza costituisce regola del caso di specie, per di più definitiva, ove passata in giudicato e, dunque, cristallizzata nel suo contenuto precettivo.



Né la sua eventuale (anche totale) ingiustizia, ove la sua contrarietà a equità, consentono di disattendere il comando giudiziale in sede di sua esecuzione coattiva¹.

Ciò, in virtù del ruolo rivestito dalla equità nell'ambito delle fonti del diritto.

Invero, nel codice civile, le norme che fanno espresso riferimento all'equità sono scarse o, comunque, poche.

Esse si fondano su due principi comuni: 1) il giudizio secondo equità è diverso da quello secondo stretto diritto e consente di temperarne il rigore applicativo, ovvero di coniare una regola decisoria che tenga conto di tutte le circostanze del caso di specie; 2) il ricorso all'equità è possibile solo se la stessa norma di diritto positivo lo consenta, con previsione espressa, dovendosi altrimenti fare applicazione della regola di stretto diritto.

Da ciò la dottrina tradizionale trae il corollario per cui il ricorso all'equità, anche in sede interpretativa, dovrebbe avere natura eccezionale. Paradigmatica di questa struttura delle norme in materia di equità è l'articolo 1374 c.c., che disciplina le fonti di integrazione del contratto, menzionando l'equità unitamente alla legge e agli usi normativi quali possibili fonti del regolamento contrattuale. Ciò, secondo un ordine non casuale ma, secondo la interpretazione più accreditata, preordinato a individuare una vera e propria gerarchia fra le fonti di integrazione in virtù della quale l'(eventuale) operare della prima esclude quello della seconda.

Riferimenti all'equità sono contenuti in ambito processuale, ma anche nella disciplina delle trattative precontrattuali così come dell'esecuzione del contratto, assumendo la stessa in ogni sede una peculiare vocazione funzionale.

L'art. 1371 c.c. prevede che, in caso di impossibilità di determinare il significato del regolamento contrattuale, sarebbe possibile far ricorso all'*equo contemperamento* degli interessi delle parti. Anche in tal caso il ricorso all'equità è residuale, perché subordinato all'inadeguatezza delle altre regole interpretative dettate dal codice, e deve mirare all'obiettivo di conservare un ragionevole equilibrio fra le reciproche prestazioni dedotte in contratto.

Accanto all'equità in funzione interpretativa, si può richiamare l'equità c.d. correttiva che implica la possibilità di rimodulare la penale ex art. 1384 c.c.. Previsioni analoghe sono contenute anche da altri articoli in tema di mandato (artt. 1733, 1736 c.c.), agenzia (ex artt. 1749, 1751 c.c.), mediazione (ex art. 1755 c.c.).

In ultimo, può richiamarsi l'equità nella commisurazione del *quantum* del danno da risarcire, prevista dagli articoli 1226, 2056 c.c..

Le potenzialità applicative del principio equitativo sono state, però, colte da quegli interpreti che riconoscono rilievo al principio equitativo, anche al di fuori delle ipotesi in cui la stessa sia oggetto di espresso richiamo da parte della previsione normativa.

Ciò, nella maggior parte dei casi, ricorrendo alla mediazione di quelle clausole generali che rendono doverosa per l'interprete una valutazione, secondo prudenza di tutte le circostanze del caso di specie, come i principi di buona fede e correttezza o il concetto di giusta causa o giusti

¹ Ciò anche in considerazione del fatto che il giudicato civile, a differenza di quanto accade, per quello amministrativo, in sede di ottemperanza, non è suscettibile, neanche eccezionalmente, di integrazione.



motivi, o ancora la locuzione normativa, frequente specie in materia di obbligazioni, di "natura dell'affare".

Orbene, deve ritenersi che l'equità possa operare anche al di là del delineato ambito operativo e, quindi, anche senza la necessità della mediazione delle suddette clausole o principi il ricorso (surrettizio) alle quali denota il timore, anche solo implicito, di sfruttare, in maniera piena, le potenzialità applicative dell'istituto.

Depone in tal senso una serie di indizi normativi, spesso, rinvenienti dalla disciplina comunitaria o di derivazione comunitaria.

Si pensi al diritto del consumatore, riconosciuto come fondamentale, «*alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi*», di cui all'art. 1 comma 2 legge 30 luglio 1998, n. 281, recante la disciplina dei diritti dei consumatori.

La norma è stata inserita nel codice del consumo nell'art. 2 comma 2 lettera e), con l'eliminazione della locuzione «*concernenti beni e servizi*», ciò «*al fine di ampliare la originaria portata della normativa e conferirle un valore generale*».

Noto è il dibattito sulla portata effettiva o meramente declamatoria e simbolica della norma, così come quello relativo al contenuto del suddetto diritto all'equità contrattuale, se, cioè, ristretto all'equilibrio giuridico ovvero dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto o se esteso ai profili economici e, dunque, alla proporzionalità del valore delle prestazioni².

Peraltro, si è pure sostenuto che «*il diritto all'equità contrattuale segnerebbe il «superamento» dell'alternativa tra equilibrio normativo ed equilibrio economico*» con conseguente riduzione della stessa ad una superfetazione normativa o ad una distinzione concettuale priva di utilità.

Nondimeno, la stessa norma, nella logica di un'interpretazione sistematica e evolutiva, deve considerarsi previsione non settoriale ma espressione di un principio generale, quello equitativo, già immanente al sistema, o, comunque, in via di formazione³.

Altra norma, espressione del generale principio della necessità di perseguire la giustizia del caso concreto è l'art. 9 legge n. 192 del 1998 di cui, da taluni, viene postulata un'applicazione generalizzata, talvolta, in via diretta, più spesso e ragionevolmente, in via analogica⁴.

² Ciò, nel presupposto delle profonde interconnessioni esistenti fra i due piani, quale desumibile anche dalla sindacabilità della clausola relativa all'adeguatezza del corrispettivo, e, quindi, relativa all'equilibrio economico, ove "intrasparente".

³ Né sono accoglibili quei tentativi di ricostruzione dell'istituto che muovono dall'accostamento della stessa - almeno per quanto concerne il diritto contrattuale dei consumatori, al principio di uguaglianza - la giustizia del caso concreto essendo concetto distinto da quello dell'eguale ripartizione dei sacrifici economici o delle situazioni giuridiche attive o passive.

E la giustizia del caso concreto, in tale specifico ambito materiale, deve intendersi come "giustizia nella determinazione dell'equilibrio dello scambio" di cui deve essere presidiata l'adeguatezza economica dello scambio. Il summenzionato art. 2, inoltre, consente di ritenere che l'equità, nell'ordinamento vigente, connotato da un sistema rimediabile multilivello per l'innestarsi di regole di protezione di provenienza comunitaria, possa operare non solo in presenza di una norma a ciò abilitante, ma, ogniqualvolta, tale operare non sia precluso da una norma, destinata a regolare diversamente la fattispecie.

⁴ Né, al fine di dilatare l'ambito operativo della norma, sembra sufficiente - nella logica di una interpretazione costituzionalmente orientata - richiamare il principio di uguaglianza, assoggettando il non imprenditore consumatore al medesimo regime dell'imprenditore quando il primo si trovi nelle medesime condizioni di debolezza del secondo.

Analogia anch'essa «*non facile*», in considerazione della poca frequenza statistica di uno stato di necessità economica in capo dal consumatore, e solo quando vengano in rilievo servizi pubblici essenziali.

Sono forse maturi i tempi per una rivisitazione dei tradizionali limiti al principio equitativo, quali narrati dalla manualistica classica.

L'equità può essere, cioè, invocata dall'interprete non solo *secundum*, ma anche *praeter legem*, quale clausola che consente all'ordinamento di smussare le sue asperità per piegarsi alle esigenze specifiche del caso concreto e, talvolta, assumendo la portata di fonte oggettiva del diritto.

Nondimeno, anche accettando tale ricostruzione dei limiti operativi della equità in termini più elastici, non può sovvertirsi il principio per cui la stessa non può contrastare con la regola di stretto diritto e tale, come già detto, è la sentenza con riguardo al caso di specie.

Il C.T.U., dunque, avrebbe dovuto attenersi alla prescrizione giudiziale e, in particolare, al parametro di misurazione costituito dall'«*asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*», ancorché iniquo.

Il G.E. ha autorizzato, pertanto, la realizzazione di un'opera *non iure*, in quanto divergente dal *dictum* giurisdizionale con riguardo al criterio di tracciamento della linea mediana: quello dell'«*asse del muro del vano scala*», non già dell'«*asse del muro che separa la veranda dal terrazzo*». L'utilizzazione di tale parametrato ha così comportato la realizzazione di un muro divisorio lesivo dell'obbligo di fare azionato, in quanto posto a circa 120 cm dall'asse del muro che separa la veranda dal terrazzo.

Né sono prefigurabili i presupposti della procedura di correzione materiale, la quale sottende una mera divergenza fra l'idea o il pensiero così come mentalmente elaborato e la sua trasposizione in chiave grafica, specie quando tale scarto presenti carattere di evidenza e riconoscibilità.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce dell'ampiezza con cui la giurisprudenza di legittimità, anche a fini deflattivi, ricostruisce l'istituto della correzione materiale, esperibile per l'esplicitazione di qualunque contenuto omissivo, ma ragionevolmente prevedibile ed esigibile da parte delle parti al momento della formulazione e dell'esternazione del comando giudiziale (come quello relativo alla regolazione delle spese).

Dunque, il medesimo deve ritenersi ammissibile, con l'unico limite della non mutabilità di una prescrizione univoca o di una affermazione di per sé chiara e del rispetto del legittimo affidamento delle parti processuali.

Condizione non ricorrente nel caso di specie.

Ne consegue che il provvedimento del 30 maggio 2018, con cui il Giudice esecutivo ha autorizzato il C.T.U. a procedere alla divisione materiale della veranda in parti uguali secondo il progetto divisionale «*sol. 2*», deve essere revocato, in quanto violativo del precetto giudiziale di cui alla sentenza n. 1449 del 2016 del Tribunale di Brindisi.



Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della sola parziale fondatezza dell'opposizione, nonché della peculiarità della fattispecie e dei rilevati profili di (parziale) iniquità del comando (che, nondimeno, non può essere disatteso).

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:

- 1. accoglie *in parte qua* l'opposizione e, per l'effetto, annulla, nei limiti di cui alla parte motiva, l'ordinanza del 30 maggio 2018, resa nella procedura esecutiva n. 1225/2017 R.G.E.Mob.;**
- 2. compensa le spese di lite.**

Così deciso in Brindisi, in data 25 gennaio 2023.


Il Giudice
dott. Antonio Ivan NATALI

Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Antonio Epifani nell'ambito dell'Ufficio per il processo.


IL CANCELLIERE
Enrico MAGGI

